
	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## **GEA Società cooperativa sociale**

Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

## SOMMARIO

### INTRODUZIONE

**pag. 3**

- Le ragioni dell'adozione del Modello
- La Cooperativa sociale e le partecipazioni in altre imprese
- Obiettivi e finalità del Modello – comparazioni con Global Compact
- Linee guida

### PARTE GENERALE

**1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa** **pag. 12**

**2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate** **pag. 16**



- 2.1. Gli elementi positivi di fattispecie
- 2.2. L'elenco dei reati
- 2.3. Gli elementi negativi delle fattispecie
- 2.4. Il Modello quale esimente nel caso di reato
- 2.5. Le sanzioni
  - 2.5.1 la sanzione pecuniaria;
  - 2.5.2 le sanzioni interdittive;
  - 2.5.3 la pubblicazione della sentenza di condanna;
  - 2.5.4 la confisca.
  - 2.5.5 il commissariamento dell'Ente

**3. Il Modello organizzativo adottato** **pag. 34**

- 3.1. Adozione e approvazione del Modello
- 3.2. Finalità del Modello e del Codice di comportamento e/o Etico adottati
- 3.3. Destinatari del Modello
- 3.4. Modifiche e aggiornamenti

**4. Reati rilevanti per GEA cooperativa sociale** **pag. 41**

- 4.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 4.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- 4.3. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
- 4.4. Reati contro la persona: omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime
- 4.5. Reati societari
- 4.6. Delitti di criminalità organizzata

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**5. L’Organismo di Vigilanza** **pag.52**

- 5.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza interno “ODV”
- 5.2. Funzioni e poteri
- 5.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari
- 5.4. Reporting verso l’Organismo di Vigilanza: prescrizioni generali e specifiche obbligatorie
- 5.5. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
- 5.6. Statuto dell’Organismo di Vigilanza

**6. Il Sistema disciplinare** **pag. 62**

- 6.1. Principi generali
- 6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti
- 6.3. Misure nei confronti degli Amministratori
- 6.4. Misure nei confronti di soggetti esterni
- 6.5. Il sistema sanzionatorio

**7. Formazione e diffusione del Modello** **pag. 65**



- 7.1. Formazione dei dipendenti
- 7.2. Collaboratori Esterni e Partner

**PARTE SPECIALE**

- A. Codice di comportamento e/o Etico
- B. Statuto Organismo di Vigilanza
- C. Sistema Disciplinare
- D. I reati presupposto e la mappatura dei rischi

**ALLEGATI**

- a) Linee guida della “Confcooperative”
- b) Organigramma
- c) Articolazione dei Poteri e Sistema delle Deleghe
- d) Procedure interne
- e) Statuto sociale aggiornato
- f) Regolamento interno
- g) Misure Minime di Sicurezza

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## **GEA Società cooperativa sociale**

Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

### **PARTE GENERALE**

#### **INTRODUZIONE**

Le ragioni dell'adozione del Modello  
La Cooperativa e le partecipazioni in altre imprese  
Obiettivi e finalità del Modello – comparazioni con Global Compact  
Linee guida

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## INTRODUZIONE

### *Le ragioni dell'adozione del Modello*

La GEA società cooperativa sociale (*di seguito "GEA"*) sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei Soci, ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (*di seguito "Modello"*) in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (*di seguito "Decreto" o "Legge"*), come meglio illustrato nel cap. III seguente.

La GEA ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice di comportamento e/o Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la cooperativa GEA, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico - sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

### *La Cooperativa Sociale*

La GEA Cooperativa Sociale di tipo "A" (L.381/91), finalizzata alla gestione dei Servizi Socio – Sanitari ed Educativi, nasce a Bari il 2 giugno 1984 e nei diversi anni di attività ha sviluppato nell'ambito dei territori d'intervento, una rete socio-assistenziale ed educativa territoriale, sia con le Istituzioni Pubbliche (Ministero della Giustizia, Regione, Comuni, Prefetture, Consultori territoriali, Questure, ASL, Università) che con le Istituzioni del Privato, Sociale e del Volontariato.

Attraverso l'agire integrato attuato dalla GEA, è stato consentito il potenziamento e la differenziazione dell'offerta socio-educativa ed assistenziale della stessa, perseguendo l'obiettivo prioritario di prevenire, finché possibile, situazioni di emarginazione ed isolamento.

Nello Statuto sono riportate le ispirazioni e le finalità verso cui tende la Cooperativa:  
*"... La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ..."*


*"... La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ..."*

*"... La Cooperativa senza fini di lucro si propone, quale oggetto della propria attività, di istituire e gestire centri di Servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali"*

*... per le fasce più disagiate della popolazione...finalizzate al miglioramento della qualità della vita ...”*



*Le partecipazioni in altre imprese*

Le GEA detiene le seguenti partecipazioni in società simili e in società altre, intrattenendo con esse rapporti commerciali e/o istituzionali.



### ***Obiettivi e finalità del Modello***

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la GEA ha proceduto all’analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”*, formulate da *“Confcooperative”* nel mese di Agosto 2014 e trasmesse al Ministero della Giustizia, ottenendo l’approvazione della Commissione Direttiva, all’uopo predisposta dallo stesso Ministero, in quanto

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, c.3 del D.Lgs. n.231/2001.

Esse sono “finalizzate a fornire criteri generali per l’elaborazione dei modelli e per l’istituzione dell’organismo di controllo da parte dei singoli enti”.

Il loro contenuto essenziale può essere così schematizzato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati;
- adozione di un Codice di Comportamento riferito alla realtà organizzativa ed ai reati ex D.Lgs. n.231/2001;
- adozione di uno specifico Sistema Disciplinare da applicare in caso di violazione delle regole previste;
- individuazione dei criteri per la scelta e l’affidamento del compito di vigilanza, osservanza e adeguamento del modello ad uno specifico Organismo, con indicazione dei requisiti, compiti, poteri ed obblighi d’informazione.



In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e in funzione delle specifiche esigenze, la GEA ha provveduto a nominare un “Organismo di Vigilanza *monocratico* e (di seguito anche “OdV”), che vigili sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello, nonché che ne curi l’aggiornamento.

Il Modello si compone di:

- una parte generale volta a disciplinarne la funzione, l’ambito di operatività, i soggetti destinatari;
- un codice di comportamento e/o etico;
- una parte che regola i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza;
- un sistema sanzionatorio;

Seguono singole parti speciali che contengono i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono astrattamente essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività della Cooperativa, così come individuati a seguito della attività di *Risk Assessment* condotta.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la *Parte Generale* contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse *Parti Speciali*, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di periodici aggiornamenti e revisione.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



Inoltre, la dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

Per la predisposizione e redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) si è fatto riferimento, per quanto possibile, all'unico provvedimento giurisdizionale che esamina l'idoneità del Modello, adottato prima della commissione del reato. Il documento è l'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Dott.ssa Secchi, depositata il 9 novembre 2004. Le indicazioni desumibili dall'ordinanza sono le seguenti:

### **Il Modello deve:**

- essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- prevedere che i componenti dell'organismo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
- prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- differenziare la formazione rivolta agli apicali rispetto a soggetti sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte di quest'ultimi, nonché di prevedere una formazione specifica per coloro che operino in specifiche aree di rischio;
- prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
- prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e *compliance officers* che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente, eliminare violazioni del modello e, nei casi più gravi, di perpetrazione di reati;
- prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale);
- prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori e agli organi societari di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organismo di vigilanza;
- contenere protocolli e procedure specifici e concreti.



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

### ***D.Lgs. n. 231/2001 e Global Compact: una comparazione opportuna***

Il *Global Compact Network Italia* (GCNI) nasce con lo scopo di contribuire allo sviluppo in Italia del “*Patto Globale*”, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d’impresa lanciata, nel 1999, dall’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.



La sua *mission* è quella di far sì che il Global Compact non sia solo meglio conosciuto e riceva sempre più adesioni, ma comporti sempre maggiore serietà e credibilità nell’impegno a favore della responsabilità sociale da parte delle imprese aderenti e dei loro partner.

Il Network opera, a tal fine, come piattaforma di informazione, garantendone supporto e coordinamento alle aziende e alle organizzazioni italiane che decidono di condividere, sostenere ed applicare un insieme di principi universali relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, contribuendo così alla realizzazione di “*un’economia globale più inclusiva e più sostenibile*”.

Il Global Compact incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di dividerne i benefici.

A tal fine, il Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.



***Si tratta di principi condivisi universalmente in quanto derivati dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.***

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

*La GEA cooperativa sociale aderisce e fa propri i seguenti dieci principi:*

<i><b>Diritti umani</b></i>	<i><b>Principio I</b></i>	Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.
	<i><b>Principio II</b></i>	Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
<i><b>Lavoro</b></i>	<i><b>Principio III</b></i>	Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
	<i><b>Principio IV</b></i>	L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.
	<i><b>Principio V</b></i>	L'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
	<i><b>Principio VI</b></i>	L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
<i><b>Ambiente</b></i>	<i><b>Principio VII</b></i>	Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali e
	<i><b>Principio VIII</b></i>	di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e
	<i><b>Principio IX</b></i>	di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
<i><b>Lotta alla corruzione</b></i>	<i><b>Principio X</b></i>	Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

Dall'elenco dei principi sopra riportati si può affermare che il D.Lgs. n. 231/2001 non solo risponde a quanto definito e richiesto dal network *Global Compact* ma ben più dettagliatamente accoglie tutti i principi in esso inclusi esplicitandoli in regole abbastanza definite a cui attenersi.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

### ***Linee guida***

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la GEA ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*", formulate da "Confcooperative" nella versione aggiornata al 21.09.2010, approvata dalla Commissione Direttiva, all'uopo predisposta dallo stesso Ministero, in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, c.3 del D.Lgs. n.231/2001.



Esse sono "*finalizzate a fornire criteri generali per l'elaborazione dei modelli e per l'istituzione dell'organismo di controllo da parte dei singoli enti*".

Il loro contenuto essenziale può essere così schematizzato:

- individuare attività e processi aziendali esposti al rischio di commissione reati;
- definire specifici protocolli che individuino le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie in grado di prevenire la commissione di reati;
- prevedere idonei sistemi, procedure ed obblighi di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure e dei protocolli individuati nel modello.



### ***In particolare, il Modello si propone le finalità di:***

- definire il corretto espletamento delle attività che vanno a costituire l'agire dell'ente nell'ambiente economico e sociale in cui opera;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente che l'eventuale responsabilità personale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 può comportare il sorgere di responsabilità e sanzioni per l'ente stesso;
- sottolineare che tutti i comportamenti difformi ai principi e alle disposizioni del Modello adottato sono sistematicamente condannati dall'ente, in quanto contrari ai propri principi etico-sociali prima ancora che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello costituisce violazione delle direttive aziendali, e per tale ragione, è soggetta all'applicazione di sanzioni, in coerenza con quanto previsto dalla legge,

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

dai contratti nazionali di lavoro, ed ogni altro accordo intercorso con l'ente stesso;

- consentire all'ente, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui “processi a rischio di reato”, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- costituire un organo societario terzo, dotato di poteri e risorse adeguate, deputato all'implementazione, aggiornamento ed applicazione del modello (Organismo di Vigilanza o OdV).

	<p align="center"><b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b></p>	
---	--	---

## **GEA Società cooperativa sociale**



Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

### **PARTE GENERALE**

#### **1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa**

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”*, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.



A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 15657/11, l'applicabilità della disciplina di cui al Decreto è stata estesa alle persone giuridiche private, alle società di persone, a quelle di capitali, alle associazioni non riconosciute, comprendendo, dunque, anche il settore delle cooperative sociali.

La nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, così indicati:

- l'inclusione dell'ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la legge penale trova applicazione;
- l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa legge, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la mancata adozione del Modello è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).



Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.000) e quelle interdittive, variamente graduate, fino alla chiusura coattiva dell'attività per prolungati periodi di tempo.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente.

Tanto premesso, se da una parte l'adozione del modello certificato si pone come necessario rispetto alla prevenzione degli illeciti di cui al Decreto, dall'altra può rappresentare per la Cooperativa un'opportunità di crescita e di ottimizzazione delle risorse e degli strumenti di cui è dotata.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, con modifica della norma dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter «Reati societari»; Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»;
- Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha introdotto i «Reati transnazionali»;
- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
- Art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art.25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Art. 7, comma 1 L. 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis «Reati informatici»;
- Art. 2, L. 15 luglio 2009 n.94, che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»;
- Art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha integrato l'art. 25-bis ampliandolo ai reati di «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha introdotto l'art. 25-bis 1 - «Reati contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-nonies «Reati in materia di violazione diritto d'autore»;

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

- Art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria»;
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi che ha introdotto l'art. 25-undecies;
- D. Lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- L. 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare o promettere utilità» all'art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la legge si applica - allo stato - ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati contro la fede pubblica;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
- reato di pratiche di mutilazione degli organi femminili;
- reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transazionali;
- reati informatici;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di criminalità organizzata;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati per lavoro irregolare;
- reati per corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Cooperativa, non tutti i reati presupposti indicati dal Decreto sono rilevanti, bensì soltanto quelli indicati nel successivo capitolo 4.

Si rammenta che i reati presupposti sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro (ad es. reati fiscali).





**Modello di organizzazione gestione e controllo  
ex D.Lgs. n. 231/01  
Parte generale –**



**GEA Società cooperativa sociale**  
Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate**

- 2.1 Gli elementi positivi di fattispecie
- 2.2 L'elenco dei reati
- 2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie
- 2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato
- 2.5 Le sanzioni
  - 2.5.1 - la sanzione pecuniaria;
  - 2.5.2 - le sanzioni interdittive;
  - 2.5.3 - la pubblicazione della sentenza di condanna;
  - 2.5.4 - la confisca.
  - 2.5.5 - il commissariamento dell'Ente

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 2. La fattispecie prevista dalla legge e le sanzioni comminate

### 2.1 Gli elementi positivi di fattispecie



La fattispecie cui la legge collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.3).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il D.lgs.231/2001 si applica ad *ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica* (qui di seguito, per brevità, l'ente), fatta eccezione per lo Stato, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionali, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità amministrativa prevista dal decreto a carico dell'ente si configura qualora sia stato commesso un reato che:

- risulti tassativamente compreso tra quelli indicati dalla legge nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);
- sia stato realizzato (*o tentato*) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, salvo che in quest'ultima ipotesi, il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- sia stato realizzato da *persone fisiche*:
  - *in posizione apicale*, ossia che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (qui di seguito, per brevità, soggetto apicale), ovvero
  - *sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale* (qui di seguito, per brevità, soggetto subordinato).



Si ritiene opportuno qui evidenziare che, secondo dottrina e giurisprudenza, la responsabilità a carico dell'ente sorge quando la condotta illecita è posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio in concreto.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

Ciò si desumerebbe, fra l'altro, dall'art. 12, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001 ove è prevista la riduzione della sanzione se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato uno minimo. Il reato dovrà quindi essere compiuto nell'interesse (anche solo parziale) dell'ente; è per altro espressamente prevista l'ipotesi in cui l'ente non consegua alcun vantaggio.

Con il termine “vantaggio” si fa, infatti, riferimento alla concreta acquisizione di una qualsiasi utilità per l'ente, mentre il termine “interesse” si esplica nella finalità di perseguire un' utilità senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento. Inoltre, il richiamo all'interesse dell'ente richiede una verifica *ex ante* in quanto esprime una valutazione teleologica del reato, mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati. (cfr. fra le altre Cass. 30 gennaio 2006, n. 3615).

Si pone, inoltre, in evidenza che l'*interesse/vantaggio* non necessariamente deve tradursi in un incremento di ricavi, ma può anche consistere in un risparmio economico, di tempi o di risorse (tipico esempio è rappresentato dalle violazioni commesse con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 2.2 L'elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate alla legge, risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultima i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata.



Il testo è aggiornato alla data del 14 giugno 2015 12 dicembre 2017 (ultimo provvedimento inserito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69).

### 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

### 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

**3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**



- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]**
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**5. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**6. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis, Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter [articoli modificati dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]
- Contravvenzione di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito Controllo (art. 2625 c.c)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

**7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atto di terrorismo nucleare (art.280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

**9. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)





**10. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

**11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]**



- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2).

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**15. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**17. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)





**Modello di organizzazione gestione e controllo  
ex D.Lgs. n. 231/01  
Parte generale –**



- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

**18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

### 2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui *supra*, la responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs.231/2001 legge a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

❖ **da un soggetto apicale, se l'ente prova che:**



- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un **Organismo di Vigilanza** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
- le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'**organo di vigilanza**.

❖ **da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che**

- la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.

**In ogni caso, è esclusa qualsivoglia responsabilità a carico della società, se la stessa, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.**

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, la quale, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



## 2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una *particolare forma di esonero dalla responsabilità* in oggetto qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo amministrativo, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 2.5 Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente sono:

- 2.5.1 la sanzione pecuniaria;
- 2.5.2 le sanzioni interdittive;
- 2.5.3 la pubblicazione della sentenza di condanna;
- 2.5.4 la confisca.
- 2.5.5 il commissariamento dell'Ente

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento amministrativo (vedi cap. 6). Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma della legge;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

### 2.5.1 La sanzione pecuniaria



Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote, secondo un meccanismo che richiede una doppia valutazione, al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'ente.

Infatti, l'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

In altre parole, la sanzione è determinata in due momenti:

- definizione del numero delle quote, che non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. Nell'ambito di tale intervallo le singole fattispecie prevedono, a seconda del reato presupposto, il limite minimo e massimo per esso irrogabile. In questa prima fase la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo a fattori quali la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, nonché il

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

comportamento assunto dallo stesso al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- definizione dell'importo della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo di euro 258,23 e un massimo di euro 1.549,00. In tal caso la scelta deve essere effettuata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'entità della sanzione pecuniaria si ottiene moltiplicando il numero complessivo delle quote per il valore attribuito a ciascuna di esse. Tale meccanismo garantisce una determinazione della sanzione più equa, trasparente e conforme ai principi di uguaglianza sostanziale affermati dall'art. 3 Cost.

Il sistema così delineato, infatti, consente dapprima di stimare la gravità del reato secondo la logica commisurativa, che conduce alla determinazione del numero complessivo delle quote e, successivamente, di tarare l'efficacia della sanzione sulle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, giungendo ad individuare l'importo della singola quota.

La scelta di tale meccanismo nasce dall'esigenza di garantire l'equità e l'efficienza della sanzione in un contesto economico complesso, caratterizzato da realtà imprenditoriali assolutamente differenti, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a gruppi di maggiori dimensioni.

### 2.5.2 Le sanzioni interdittive



Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione (*anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

- quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- oppure il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
  - ✓ l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ✓ l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un *modello organizzativo*;
  - ✓ l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La natura temporanea delle sanzioni interdittive è peraltro derogata dalla norma allorché la stessa dispone che l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono trovare applicazione definitiva ove l'ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. In tal caso, infatti, la reiterazione dell'illecito da parte dell'ente, vanificando gli obiettivi di prevenzione posti dalla norma, rende necessario un intervento sanzionatorio più rigoroso.

### 2.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

L'applicazione della sanzione è facoltativa e la relativa scelta è rimessa al giudice; ciò in quanto dalla misura in oggetto possono derivare gravi conseguenze per l'impresa, la cui immagine può essere irreparabilmente danneggiata, anche nel caso in cui essa non sia quotata in un mercato regolamentato.

Perciò tale sanzione può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva, cioè nelle ipotesi di maggiore gravità: in tal caso, infatti, l'interesse dei terzi alla conoscenza della condanna inflitta all'ente è ben legittimato.

#### 2.5.4 La confisca

La confisca consiste:

- nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Laddove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma dispone la confisca c.d. "per equivalente", avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In quest'ultima ipotesi il fine della sanzione è quello di penalizzare l'ente dal punto di vista economico, privandolo di un *quantum* equivalente al vantaggio economico conseguito.



#### 2.5.5 Il commissariamento dell'Ente

A fini di tutela di interessi eminentemente pubblicistici è ispirata la disciplina del commissario giudiziale.

In particolare, la norma contempla l'ipotesi in cui la sanzione interdittiva sia applicata nei confronti di un ente che svolge un pubblico servizio ovvero un servizio di pubblica necessità. L'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 dispone che, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva dalla quale deriva l'interruzione dell'attività, il giudice può disporre - in luogo dell'applicazione della sanzione - la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo corrispondente alla durata della misura irrogabile, ove ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio alla collettività;
- considerate le dimensioni dell'ente e le condizioni economiche del territorio in cui è situato, l'interruzione della sua attività può dare luogo a rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

I poteri e i compiti del commissario devono essere indicati dal giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente, tenendo conto della specifica attività nella quale è stato posto in essere l'illecito.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

Nell'ambito di dette indicazioni il commissario dovrà curare l'adozione e l'efficace attuazione, all'interno dell'ente, di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



Il commissario, inoltre, non può compere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del giudice.

Quanto detto lascia presumere che le funzioni poste in capo al commissario siano per lo più esecutive, essendo rimessi al giudice tutti i poteri decisionali, sia in merito alla definizione dei compiti del commissario, sia in relazione all'adozione dei modelli, che è semplicemente "curata" da quest'ultimo, sia, infine, con riferimento alla necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La norma dispone infine la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Tale disposizione rispecchia la natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice.

La prosecuzione dell'attività sostituisce comunque una sanzione: per tale motivo l'ente non deve essere posto in condizioni tali da ricavare un profitto dallo svolgimento di un'attività che, ove non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interrotta.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**GEA Società cooperativa sociale**  
 Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
 C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
 Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
 E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
 « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
 delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**3. Il Modello organizzativo adottato**

- 3.1 - Adozione e approvazione del Modello
- 3.2 - Finalità del Modello e del Codice di comportamento e/o Etico adottati
- 3.3 - Destinatari del Modello
- 3.4 - Modifiche e aggiornamenti

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

### 3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

#### 3.1 Adozione e approvazione del Modello

In osservanza delle disposizioni del decreto, la GEA, con formale delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del modello idoneo a prevenire reati presupposto individuati dal ex D.lgs.231/2001-

*Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla GEA, della natura e della dimensione della propria organizzazione.*



La GEA ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi:

- la storia della Cooperativa
- il contesto aziendale
- il settore di appartenenza
- l'organigramma aziendale
- il sistema di *Corporate Governance* esistente
- il sistema delle procure e delle deleghe
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi
- la realtà operativa aziendale
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Cooperativa per lo svolgimento delle operazioni.



Ai fini della predisposizione del presente modello, la GEA ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Cooperativa tramite interviste con i responsabili dei servizi aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel decreto;
- all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili dei servizi aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Cooperativa. A tal fine, la GEA ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo statuto sociale, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dai singoli servizi aziendali.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art.25-septies del decreto), la Cooperativa ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

### 3.2 Finalità del Modello e del Codice di comportamento e/o Etico adottati

Con l'adozione del presente modello la GEA intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Il modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già esistente presso la GEA e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.



Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della GEA, o sono legati alla Cooperativa da rapporti rilevanti ai fini del decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità: la GEA condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

La GEA ha altresì approvato un proprio codice di comportamento e/o codice etico con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il codice di comportamento è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente modello.

Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il codice etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Cooperativa nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente modello.



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

Il modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel codice di comportamento formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il codice di comportamento e/o etico della Cooperativa costituisce il fondamento essenziale del presente modello e le disposizioni contenute nel modello di organizzazione e controllo si integrano con quanto in esso previsto.

Il codice di comportamento e/o etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al modello. (*cfr. allegato A – Parte speciale*)



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



### 3.3 Destinatari del Modello

Il presente modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della GEA, ancorché “distaccati” in altre società collegate e/o correlate per lo svolgimento dell’attività;
- c) a tutti coloro che collaborano con la GEA in forza di un qualsivoglia rapporto di lavoro;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Cooperativa, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, consulenti);
- e) a coloro che agiscono nell’interesse della Cooperativa in quanto legati a questa da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business).

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti il Soggetto apicale e il Responsabile del Servizio al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella specifica sezione della Parte Speciale del presente modello.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al modello da parte di soggetti esterni alla Cooperativa, si rinvia a quanto previsto al successivo capitolo 6. Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel modello e le sue procedure di attuazione.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

### 3.4 Modifiche e aggiornamenti

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con formale delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:


- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Cooperativa.

Qualora si rendano necessarie modifiche al modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del modello avvengono a opera dei servizi interessati.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.



**GEA Società cooperativa sociale**  
Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**4. Reati rilevanti per GEA cooperativa sociale**

- 4.1 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 4.2 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- 4.3 - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
- 4.4 - Reati contro la persona: omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime
- 4.5 - Reati societari
- 4.6 - Delitti di criminalità organizzata



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

#### 4. REATI RILEVANTI PER GEA COOPERATIVA SOCIALE

Alla luce dell'analisi svolta dalla Cooperativa ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano **“rilevanti”** tra i reati presupposto quelli di cui agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), mentre si considerano **“astrattamenti rilevanti”** quelli dell'art.24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del Decreto.

**“Meno rilevanti”**, ma prudenzialmente da valutare ai fini del Modello, sono i reati previsti dagli artt. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-ter (Reati societari), 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte.

La GEA società cooperativa sociale si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

#### **4.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

La fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, ritenute rilevanti, sono le seguenti:

**1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);**

*Costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.*

**2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);**

*Costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.*

**3. Concussione (art. 317 c.p.)**

*Costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.*

**4. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.)**

*Costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.*



**5. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p., art.319-bis c.p., art.321 c.p.)**

*Costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.*

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

**6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. - art. 321 c.p.)**

*Costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.*

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)**

*Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»*

**8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).*

*Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.*

**9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*Costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.*

**10. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)**



*Costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

**11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)**

*Costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.*

**12. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**



*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.*

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 4.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Le fattispecie di cui all'art. 24-bis del Decreto ritenute rilevanti astrattamente sono le seguenti:

- 1) **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)**  
*Costituito dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.*
  
- 2) **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)**  
*Costituito dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.*
  
- 3) **Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)**  
*Costituito dalla condotta di chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.*
  
- 4) **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)**  
*Costituito dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.*
  
- 5) **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)**  
*Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.*

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**6) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.*

**7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*

**8) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.*

**9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.*

**10) Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495-bis c.p.)**



*Costituito dalla condotta di chi dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.*

**4.3 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.*



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

#### **4.4 Reati contro la persona ex art. 25-septies del Decreto**



Nell'ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati contro la persona, l'art.25-septies del Decreto considera unicamente le fattispecie di cui agli artt.589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p. entrambe rilevanti per la GEA:

**1) Omicidio colposo (art. 589, 2° comma, c.p.)**

*Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.*

**2) Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)**

*Costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.*

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

#### 4.5 Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

Nell'ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, si considerano **“rilevanti”** per la Cooperativa unicamente le fattispecie di reato di seguito indicate:

**1) False comunicazioni sociali (art. 2621 – art. 2622 c.c.)**

*Costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena è diversa e più grave se le condotte di cui sopra hanno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.*

**2) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**



*Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.*

**3) Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

*Costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*

**4) Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

*Costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.*

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

**5) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)**

*Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

**6) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.*

Le seguenti fattispecie di reati societari non appaiono concretamente applicabili alla Cooperativa in virtù dei vincoli normativi e statutari già in essere che, di fatto, precludono i comportamenti ivi sanzionati:

**- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*Costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.*

**- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

*Costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*



#### 4.6 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Le fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute “*astrattamente rilevanti*” per la GEA sono le seguenti:

**1) Associazione per delinquere (art. 416 escluso co. 6, c.p.)**

*Costituito quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.*

Il modello individua nelle successive sezioni della Parte Speciale le attività della GEA (c.d. attività sensibili) che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati e prevede per ciascuna attività sensibile principi e protocolli di prevenzione.

Per quanto concerne gli altri reati previsti dal Decreto si precisa che alcuni rischi non sono coerenti con l'effettiva attività aziendale ed altri appaiono solo astrattamente ipotizzabili e comunque di difficile avveramento; ad ogni buon conto le procedure attualmente esistenti e i principi di comportamento individuati nel Codice di comportamento e/o Etico costituiscono un valido presidio delle relative attività potenzialmente a rischio:

- **Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis):**

Il rischio di commissione dei reati nummari risulta praticamente nullo in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento normalmente utilizzato nello svolgimento dell'attività aziendale. Condotte criminose di questo tipo potrebbero, quindi, essere poste in essere solo da soggetti che abbiano disponibilità di denaro per eventuali esigenze straordinarie e sempre per acquisti di modico valore.

- **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):**



Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.

- **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):**


Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.

- **Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1):**

Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

- **Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):**  
Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.
  
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies):**  
In considerazione del tipo societario adottato dalla GEA Cooperativa sociale e delle concrete modalità di reperimento delle risorse finanziarie a titolo di capitale di rischio o di debito, non si ravvede la possibilità, neanche astratta, di commissione di tali reati.
  
- **Reati per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies):**  
L'unica modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell'acquisto di beni o denaro di provenienza illecita. In concreto, il reato appare di difficile realizzazione per la tipologia di acquisti che l'azienda effettua.
  
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies):**  
Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.
  
- **Reati ambientali (art. 25 undecies):**  
L'analisi svolta ha evidenziato la scarsa attinenza delle fattispecie previste alle attività concretamente svolte dalla GEA.
  
- **Reati derivanti dall'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):**  
Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questo articolo, non appaiono in concreto realizzabili.
  
- **Reati transnazionali:**  
L'assenza di operatività da e verso l'estero rende altamente improbabili i rischi di commissione dei reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10.



**GEA Società cooperativa sociale**  
Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**5. L'Organismo di Vigilanza**

- 5.1 - Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno "ODV"
- 5.2 - Funzioni e poteri
- 5.3 - Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari
- 5.4 - Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: prescrizioni generali e specifiche obbligatorie
- 5.5 - Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
- 5.6 - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

## 5. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel caso di verificarsi delle ipotesi di reato previste, il decreto pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### 5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza "OdV"

L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere nominato dall'organo amministrativo della Società e deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001).

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs.231/2001, l'Organismo di Vigilanza cui affidare tale compito è monocratico ed, in particolare, tale compito è ricoperto da un professionista esterno esperto in *Corporate Governance*, sistemi di controllo interno e revisione contabile.



I principali requisiti soggettivi che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:

- Autonomia e indipendenza
- Onorabilità e professionalità
- Continuità d'azione.

### 5.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:



- **Effettività** del modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda complesso societario siano conformi a quanto previsto corrispondano dal Modello predisposto;
- **Efficacia** del modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- **Opportunità di aggiornamento** del modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. “Controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo formativo del personale;
- Verificare l’adeguatezza ed efficacia del modello nella prevenzione dei reati di cui al decreto;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- Coordinarsi con gli altri servizi aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per aggiornare le aree a rischio reato/sensibili al fine di:
  - ✓ tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - ✓ verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - ✓ garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
  - ✓ raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione dell'ente e deve essere costantemente informato dal management:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Consorziati.

Inoltre, deve attivamente:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Soggetto apicale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori legali in merito all'attuazione del modello.



La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- ✓ qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione.

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili dei singoli servizi al rispetto del modello di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno dei singoli servizi.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---



- ✓ qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del modello emerga la necessità di opportuni adeguamenti, ovvero che esso risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, i tempi e le forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Il Consiglio di Amministrazione definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza assume altresì la funzione di vigilanza e osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Cooperativa, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Consiglio di Amministrazione che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

### 5.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari



L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dei Revisori legali;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso e un piano di attività per l'anno successivo (programma di vigilanza), da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dei Revisori legali;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dei Revisori legali.

Ogni proposta, emissione, aggiornamento o modifica del piano/programma di vigilanza deve essere approvato dall'Organismo di Vigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:



- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili dei servizi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei servizi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice di comportamento e/o Etico e con le procedure aziendali, al fine di:
  - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

Le attività anomale dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente l’Assemblea dei soci e il Collegio dei Revisori legali qualora la violazione riguardi il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 5.4 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: prescrizioni generali e specifiche obbligatorie



L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della GEA cooperativa sociale ai sensi del decreto.

### Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere trasmesse da ciascun Responsabile di Servizio eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, *email o mail boxes*;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Cooperativa GEA, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "*canali informativi dedicati*" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della GEA Cooperativa sociale o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

### **Prescrizioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:



- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- 
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla GEA;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal codice di comportamento e/o etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "*canali informativi dedicati*" (*Canale dedicato*), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

### **Prestazione di servizi ricevuti da società partecipate**

Qualora la GEA riceva da parte di società partecipate servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alla successiva “*Parte Speciale*”, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza della Cooperativa.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l’obbligo da parte del soggetto che presta il servizio in favore della Cooperativa GEA di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l’obbligo da parte del soggetto che presta il servizio in favore della Cooperativa GEA di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio codice di comportamento e/o etico e quanto previsto dal proprio modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

### **5.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni**


Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono poste a disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso.

Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

### **5.6 Statuto dell’Organismo di Vigilanza**

Lo statuto dell’Organismo di Vigilanza è inserito nella Parte speciale “B”.



**GEA Società cooperativa sociale**  
Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**



*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**6. Il Sistema disciplinare**

- 6.1 - Principi generali
- 6.2 - Misure nei confronti dei Dipendenti
- 6.3 - Misure nei confronti degli Amministratori
- 6.4 - Misure nei confronti di soggetti esterni
- 6.5 - Il sistema sanzionatorio



	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della legge, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole del Codice di comportamento e/o Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'ente e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..



Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica (Parte speciale "C"), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

### 6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (*c.d. "Statuto dei lavoratori"*) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 Parte generale –</b>	
---	--	---

### **6.3. Misure nei confronti degli Amministratori**



In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice di comportamento e/o Etico da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea Generale e il Collegio dei Revisori legali, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **6.4. Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati alla Cooperativa GEA da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice di comportamento, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Ente, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **6.5. Il sistema sanzionatorio**

Il procedimento disciplinare e sanzionatorio è inserito nella Parte speciale "C", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

	<p align="center"><b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b>  <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b>  <b>Parte generale –</b></p>	
---	--	---

**GEA Società cooperativa sociale**  
Sede in Via Venezia, 13 - 70122 Bari  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 246029  
Codice fiscale e Registro Imprese n.03157090725



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »*

**PARTE GENERALE**

**7. Formazione e diffusione del Modello**

- 7.1- Formazione dei dipendenti
- 7.2- Collaboratori Esterni e Partner

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 7. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Cooperativa GEA si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato al personale della Cooperativa cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello.



L'Organismo di Vigilanza determina, sentito il Soggetto Apicale e il Responsabile del Servizio al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Cooperativa.

La GEA si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di comportamento e/o Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli Organi sociali della Cooperativa.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Soggetto Apicale o da persona da lui delegata, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

	<b>Modello di organizzazione gestione e controllo</b> <b>ex D.Lgs. n. 231/01</b> <b>Parte generale –</b>	
---	--	---

## 7.1 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Cooperativa GEA garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti di sede che dei c.d. "esterni".

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti nell'ente sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Soggetto Apicale o da persona da lui delegata in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

personale di categoria:

- seminario iniziale; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti a cura del Soggetto Apicale;

altro personale:

- nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento a cura del Soggetto Apicale o da persona da lui delegata.

## 7.2 Collaboratori Esterni e Partner

Su decisione del Consiglio di Amministrazione e con parere dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito dell'ente appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("*Collaboratori esterni*"), nonché di soggetti terzi ("*Partner*") con cui l'ente intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un Consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Cooperativa nell'espletamento delle attività a rischio.

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Cooperativa GEA (*ad esempio, Consulenti e Partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.